

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER RISTORO ALL'APERTO

Oggetto - Il presente regolamento costituisce l'insieme delle norme amministrative e tecniche relative alle occupazioni per ristoro all'aperto di *porzioni di superficie o spazi di suolo di cui il Comune di Palermo è titolare* per attività di somministrazione mediante l'*installazione* di manufatti destinati a non alterare lo stato dei luoghi né ad incrementare il carico urbanistico, pur essendo destinati ad un utilizzo prolungato nel tempo per soddisfare esigenze stagionali dell'attività svolta.

CAPO I DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 1 - Procedimento di rilascio di concessione suolo pubblico

Le occupazioni di *porzioni di superficie o spazi di suolo di cui il Comune di Palermo è titolare* di cui al presente piano devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo provvedimento concessorio costituente titolo per l'occupazione stessa.

Art. 2 - Domanda e contenuto della concessione

Chiunque intenda occupare *porzioni di superficie o spazi di suolo di cui il Comune di Palermo è titolare* deve presentare apposita domanda al competente Settore Servizi alle Imprese che provvederà al rilascio della relativa concessione, previo esame della medesima domanda, secondo le modalità riportate nel presente regolamento. Il procedimento dovrà concludersi in gg.90 dalla data di ricevimento della richiesta, fatti salvi i termini stabiliti dal Codice Beni Culturali e del Paesaggio, nonché le disposizioni di Leggi e Regolamenti vigenti. E' fatto divieto di occupare i sopra evidenziati spazi senza la specifica autorizzazione.

La domanda, redatta secondo le forme previste dalla legge, deve tassativamente contenere i seguenti elementi:

- generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
- se la domanda è presentata da persona giuridica dovrà essere indicata la denominazione, sede sociale e il Codice Fiscale o Partita IVA, nonché le generalità complete, la residenza e il Codice Fiscale del legale rappresentante;
- ubicazione esatta del luogo dove si intende installare l'occupazione;
- misura e consistenza dell'occupazione;
- tipologia dell'occupazione;
- durata *scopo* e modalità d'uso dell'occupazione;
- dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente piano;
- *espressa presa d'atto che l'Amministrazione Comunale non soltanto assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione, ma nel caso in cui ne venga a conoscenza avvierà un provvedimento di revoca della concessione;*
- *In sede di primo rilascio il Settore Servizi alle imprese deve acquisire da parte del richiedente, per la successiva trasmissione All'ASP competente, la scia sanitaria (Reg. CE n. 852/2004).*

Alla domanda di concessione deve essere allegata la seguente documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato:

- Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e successive modificazioni e integrazioni, di avere stipulato adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile;
- Relazione tecnica descrittiva dei manufatti e del luogo di inserimento degli stessi, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, ecc.;
- Planimetria generale in scala 1:2000 con indicazione del luogo di installazione dell'occupazione;
- Planimetria in scala 1/200 stato attuale, con tutte le occupazioni attualmente presenti, e di progetto relativamente a tutto l'ambito unitario di riferimento della proposta di occupazione di suolo pubblico;
- Documentazione fotografica dello stato dei luoghi ove l'occupazione verrà collocata e delle attuali occupazioni; le fotografie, panoramiche, particolareggiate, dovranno avere formato minimo di cm. 10x15;
- Piante e prospetti di progetto delle singole occupazioni in scala 1/100, compresi gli edifici di pertinenza;
- Disegni particolareggiati dei manufatti oggetto di concessione con precisazione di quote, materiali, colori e caratteri grafici, in scala non inferiore a 1:50;
- Rendering o viste prospettiche dei dehors contestualizzate nell'ambiente urbano;
- Relazione di asseveramento a firma di tecnico abilitato in cui si dichiara il rispetto delle norme del vigente Codice della Strada, dei regolamenti comunali, nonché l'idoneità statica dei manufatti proposti;
- Relazione paesaggistica (per le occupazioni ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico e per gli interventi ricadenti in Centro Storico);
- Progetto degli impianti che saranno realizzati in base alla vigente normativa; dopo la definitiva realizzazione dovrà essere prodotta la relativa certificazione.

Art. 3 - Durata della concessione

Il provvedimento concessorio è rilasciato unitamente agli elaborati grafici vistati dall'ufficio tecnico, che costituiscono parte integrante del provvedimento.

Quest'ultimo deve essere custodito dall'esercente all'interno dei locali in cui viene svolta l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza.

Le occupazioni per spazi di ristoro all'aperto di cui al presente regolamento sono stagionali e coincidenti con il periodo 01/05 – 31/10. Dette occupazioni temporanee, se ricorrenti e con le stesse caratteristiche, possono essere richieste e rilasciate con un unico provvedimento valido fino ad un massimo di tre annualità, salva la possibilità dell'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per le motivazioni di cui all'art. 6 del presente regolamento, *acquisendo annualmente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a conferma della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari e delle immutate condizioni che hanno consentito il rilascio del provvedimento originario.*

Alla scadenza della concessione resta ferma la possibilità di chiederne il rinnovo ai sensi del successivo art. 9.

Art. 4 - Rilascio della concessione

Il provvedimento concessorio è rilasciato, facendo salvi i diritti di terzi, *dietro assolvimento dei relativi oneri tributari*

Art. 5 - Obblighi del titolare del provvedimento

Il titolare della concessione è obbligato al rispetto delle seguenti condizioni:

- limitare l'occupazione alle aree oggetto di concessione;
- non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita salvo rinnovo già ottenuto prima della scadenza ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento;
- utilizzare lo spazio concesso con gli arredi specificati nell'atto e per il solo uso concesso, curandone la relativa manutenzione al fine di darne continuamente un aspetto decoroso e compatibile con l'ambiente circostante;
- alla scadenza della concessione l'occupazione dovrà essere integralmente rimossa ed il suolo restituito nel pristino stato;

- non dovrà essere arrecato alcun danno al selciato e l'occupazione dovrà essere realizzata in modo da rendere facilmente ispezionabili ed agibili eventuali pozzetti, etc. relativi a sottoservizi esistenti. Dovrà inoltre essere prestata particolare attenzione al corretto deflusso delle acque piovane;
- provvedere alla pulizia delle superfici sottostanti le pedane;
- dovranno essere scrupolosamente osservate tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione, normative e regolamentari vigenti, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi;
- **dovranno essere assolti i relativi oneri tributari** previsti dalla vigente regolamentazione comunale;
- la concessione dovrà essere ritirata dal richiedente prima dell'inizio dell'occupazione e sempre ostensibile nel luogo ove è esercitata l'attività ad ogni richiesta dell'organo di controllo;
- comunicare all'Amministrazione Comunale eventuali cambiamenti anagrafici o giuridici nella titolarità della concessione.
- provvedere al conferimento dei rifiuti con apposite modalità individuate dall'Amministrazione, finalizzate al rispetto ed al decoro urbano.

Art. 6 - Revoca o sospensione della concessione

L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento concessorio può essere sospesa per gravi ragioni, per sopravvenute variazioni ambientali, di traffico e per qualsiasi altro motivo di pubblico interesse, per il tempo strettamente necessario all'Amministrazione Comunale. Il termine della sospensione dovrà essere esplicitamente indicato nell'atto che la dispone.

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario il provvedimento concessorio può essere revocato da parte dell'Amministrazione Comunale e la revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti.

L'espresso provvedimento di sospensione o revoca, salvo casi di particolare urgenza, sarà preceduto da comunicazione di avvio di procedimento nel rispetto della vigente normativa e prevedrà un termine per l'esecuzione della rimozione dell'occupazione e la conseguente rimessa in pristino stato dei luoghi; in caso di mancata ottemperanza a tale obbligo di rimozione, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese.

Art. 7 - Rinuncia all'occupazione

Il titolare dell'atto di concessione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta **indirizzata al medesimo reparto** che a suo tempo ha rilasciato il provvedimento. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione.

Nel caso in cui la comunicazione di rinuncia avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare del provvedimento restituirà, contestualmente alla comunicazione, al **reparto emittente**, il provvedimento originale.

Art. 8 - Decadenza della concessione

Il titolare della concessione incorre nella decadenza del provvedimento, **dichiarata dal Settore Servizi alle Imprese**, nel rispetto della normativa vigente, secondo la procedura in atto adottata, esclusivamente nei seguenti casi di particolare gravità:

- realizzazione dell'occupazione in modo difforme da quanto concesso;
- trasformazione dell'occupazione in modo difforme da quanto concesso in violazione delle norme tecniche di cui al Capo II;
- inadempimento al divieto di ampliamento della superficie concessa ed a ogni altra prescrizione contenuta nel provvedimento concessorio;
- mancata ottemperanza al provvedimento dell'Amministrazione Comunale alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi;
- venir meno dei requisiti previsti dalla Legge o dai regolamenti vigenti in materia;
- **nel caso di carenze di natura igienico-sanitaria accertate dall'Autorità Sanitaria dell'ASP.**

Il titolare della concessione dichiarata decaduta, dovrà procedere nei termini indicati nel provvedimento di decadenza, a rimuovere l'occupazione con conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi; in caso di inottemperanza a tale rimozione l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese.

In caso di decadenza del provvedimento concessorio non è ammesso in capo al titolare dell'atto decaduto, il rinnovo della concessione per 1 anno. La decadenza non dà diritto al rimborso del canone eventualmente sostenuto.

Art. 9 - Rinnovo della concessione

- Il titolare dell'atto di concessione può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo con apposita domanda scritta al competente SUAP evidenziando gli estremi della originaria concessione;
- la domanda di cui al comma precedente dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza. Domande inoltrate successivamente tale termine non potranno essere esitate positivamente;
- la concessione verrà rinnovata con il rilascio di un nuovo provvedimento, **previa dichiarazione ai sensi del decreto legislativo n.445/00 1) di non aver apportato modifiche al manufatto rispetto a quanto autorizzato**
- **2) di non aver commesso le violazioni di cui all'art 8 del presente regolamento, sopra esplicitate .**
- sono soggette a rinnovo quelle occupazioni analoghe a quelle concesse nell'atto scaduto. Per eventuali variazioni dovrà essere presentata nuova richiesta secondo le disposizioni del precedente art. 2 del presente regolamento.

Non si procederà al rinnovo della concessione oltre che nei casi previsti dall'art. 8 nelle seguenti fattispecie:

- Quando al titolare della richiesta di rinnovo siano state contestate violazioni, **che non abbiano costituito oggetto d'impugnativa** relative all'uso del suolo pubblico; in tale ipotesi il titolare della concessione non potrà ottenerne altra prima di 1 anno;
- Per cattiva manutenzione dei manufatti collocati sul suolo concesso; Il titolare della concessione non potrà ottenerne il rinnovo fino alla completa rimessa in pristino del buon stato manutentivo;
- Nel caso che l'Amministrazione ritenga di riappropriarsi, per interessi collettivi, dell'area pubblica in precedenza concessa; resta in ogni caso salva la discrezionalità dell'Amministrazione nel denegare il rinnovo della concessione, qualora si verificino mutamenti della situazione di fatto ovvero si proceda a nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art. 10 - Occupazioni abusive

Le occupazioni di **porzioni di superficie o spazi di suolo di cui il Comune di Palermo è titolare** effettuate senza la prescritta concessione o in eccedenza a quanto concesso, sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazioni revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattasi oltre i termini stabiliti.

Le sopra citate occupazioni abusive devono essere immediatamente rimosse con conseguente rimessa in pristino dello stato luoghi a cura del titolare dell'occupazione. L'Amministrazione Comunale provvederà, nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo, ad ordinare l'immediata rimozione dell'occupazione abusiva; in caso di mancata ottemperanza a tale obbligo, provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese.

Art. 11 – Sanzioni pecuniarie

Fatto salvo quanto già disposto dagli artt. 9 ed 11, nel caso di inadempimento alle norme contenute nel presente piano, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 500,00.

Art. 12 – Applicazione del canone

Le occupazioni disciplinate nel presente regolamento sono soggette al pagamento del canone ed alle disposizioni a questo connesse, previste dalla Delibera del Commissario Straordinario n°40 del 23/03/2012 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO II NORME TECNICHE

Art. 13 – Definizioni e campo di applicazione

Il campo di applicazione del piano per l'occupazione del suolo pubblico al servizio delle attività commerciali riguarda l'intero territorio del Comune di Palermo e si estende a tutti gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande che esercitano regolarmente l'attività.

Al fine e per gli effetti del presente regolamento, per occupazioni temporanee di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto (*déhors*), s'intende l'insieme degli elementi mobili posti temporaneamente sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù d'uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso alle attività. Le presenti norme determinano i criteri per l'inserimento ambientale dei *déhors* e le caratteristiche delle strutture ammesse in relazione alla zona urbana dell'inserimento.

Art. 15 – Zonizzazione

Considerati i diversi valori ambientali, storici e culturali degli spazi pubblici, viene individuata una classificazione sulla base della seguente struttura del territorio comunale:

1. Zona del territorio comunale coincidente con l'area che comprende i quattro Mandamenti della città (Centro Storico) e le aree gravate da vincoli della Soprintendenza ai BB.CC.AA.
2. Aree del territorio comunale esterne alla precedente.

Nella 1^a zona, per la sua rilevanza storica e culturale nonché per la presenza di un numero rilevante di occupazioni, i *déhors* devono presentare caratteristiche che definiscano l'aspetto armonico tra le occupazioni stesse ed il contesto urbano circostante sulla base di aree territoriali omogenee tenuto conto dei profili architettonici, storici ed urbanistici della Città. Le caratteristiche costruttive dei manufatti da adottare per la realizzazione delle occupazioni saranno oggetto di specifica previsione regolamentare.

Nelle altre aree del territorio comunale non ricomprese nella 1^a zona, sono consentite occupazioni con caratteristiche tecniche, specifiche e gli elementi costituenti l'occupazione saranno anch'essi oggetto di specifica previsione regolamentare.

Art. 16 - Caratteristiche generali delle occupazioni comuni a tutte le zone:

16.1 - Larghezza dell'occupazione

Le occupazioni devono essere prospicienti il tratto di facciata interessato dall'attività commerciale stessa ed avere larghezza pari alla larghezza dei locali interni dell'attività direttamente prospicienti la facciata. Dette occupazioni sono concedibili esclusivamente a chi è titolare di locali interni posti al piano terra.

È possibile occupare una maggiore area antistante nei seguenti casi:

- quando il tratto di facciata prospiciente l'occupazione non presenti altre aperture al piano terra (porte e finestre) o accessi, oltre quella dell'esercizio commerciale;
- quando il tratto di facciata prospiciente l'occupazione presenti altre aperture private e/o commerciali. In tal caso, previa autorizzazione delle attività commerciali o dei privati frontisti, si potrà estendere l'occupazione nella zona antistante gli stessi.

La lunghezza massima consentita è in ogni caso pari a ml. 12,00. Sono consentite deroghe a questo limite esclusivamente nel caso che l'occupazione venga a trovarsi davanti agli sporti del concessionario.

16.2 - Distanze

La distanza minima tra il limite dell'occupazione e l'apertura più vicina deve essere pari a ml. 0,75;

Per le occupazioni attrezzate con elementi posizionati in aderenza a fabbricati, è necessario l'assenso del Condominio.

Le occupazioni che siano in prossimità di incrocio carrabile non devono essere di ostacolo alle visuali di sicurezza per i veicoli e devono rispettare le distanze minime tra l'occupazione stessa e l'incrocio previste dal vigente codice della strada.

Le occupazioni devono mantenere una distanza dalle attrezzature ed arredi pubblici maggiore di ml. 1,50.

Le occupazioni devono mantenere una distanza da altre occupazioni contigue della stessa tipologia pari almeno a ml. 1,50, o porsi in aderenza.

16.3 – Manutenzione – Sicurezza - Accessibilità

I manufatti collocati sull'area occupata devono essere tenuti in perfette condizioni di manutenzione in modo da garantire un ottimo risultato estetico e la sicurezza e l'incolumità delle persone.

I manufatti devono essere costruiti nel rispetto di tutte le regole e norme vigenti sui materiali, sulle lavorazioni e sugli impianti.

I manufatti non devono presentare spigoli vivi, parti taglienti, strutture poco visibili o mal posizionate ecc., tali da costituire fonte di pericolo con particolare attenzione all'incolumità dei bambini e disabili e, come tutti i luoghi aperti al pubblico, devono rispettare le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Le attività di cui al presente piano, dovranno garantire adeguata accessibilità ai locali, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

16.4 – Servizi di qualità

Le attività di somministrazione che intendono utilizzare gli spazi pubblici secondo le indicazioni dettate dal presente regolamento, dovranno altresì munirsi di accessi gratuiti ad Internet con modalità Wireless a favore dei clienti.

16.5 - Pubblicità su elementi componenti i “dehors”

Sugli elementi componenti i dehors sono ammessi soltanto i mezzi pubblicitari aventi le caratteristiche proprie delle insegne d’esercizio, non luminosi né illuminati.

Art. 17 - Caratteristiche specifiche delle occupazioni rispetto all’uso prevalente dello spazio pubblico occupato, comuni a tutte le zone:

Le superfici delle aree oggetto delle occupazioni sono suddivise secondo le modalità d’uso prevalente e la relativa classificazione riferibile anche al codice della strada in:

- aree pedonali
- aree carrabili in genere
- portici e percorsi pedonali coperti.

17.1 - Aree pedonali

Nelle aree pedonali le occupazioni del suolo pubblico devono attenersi alle seguenti norme:

- le occupazioni devono lasciare libera una corsia carrabile per i mezzi di servizio e di soccorso e per il passeggio pedonale maggiore o uguale a ml. 3,50;
- le occupazioni devono collocarsi a ridosso dell’edificio in caso di assenza di marciapiede; in caso di presenza di marciapiede in aderenza allo stesso; potrà essere valutato un eventuale attraversamento stradale con posizionamento di occupazioni su lato opposto all’attività.
- nelle piazze e slarghi pedonali la profondità massima della occupazione potrà essere pari a ml. 12,00;
- nelle strade pedonali la profondità massima dell’occupazione posta a ridosso dell’edificio, sarà pari a ml. 3,00. In caso di presenza di marciapiede la profondità massima dell’occupazione sarà di ml. 2,00.

17.2 - Aree carrabili

Ferme restando le norme della sicurezza stradale e quanto prescritto dal P.U.T. (Piano Urbano del Traffico), occorrerà adeguarsi ad alcuni criteri di collocazione:

- non è consentito installare occupazioni su carreggiata stradale;
- non sono consentite occupazioni a cavallo del marciapiede;
- in ottemperanza all’art. 20 del C.d.S. e alla normativa in materia di barriere architettoniche, nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l’occupazione di marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2,0 m.; in zone di rilevanza storico ambientale ovvero quando sussistono particolari caratteristiche geometriche di marciapiedi, potranno essere valutate soluzioni progettuali che prevedano occupazioni anche non in aderenza al fabbricato, mantenendo comunque ml. 2,0 di libera circolazione dei pedoni.
- l’area occupata non deve interferire con le fermate del mezzo pubblico;

17.3 - Portici e percorsi pedonali coperti

Nei portici ed in generale nei percorsi pedonali coperti non sono ammessi elementi ombreggianti;

La profondità massima consentita è uguale alla metà della profondità (luce netta) del portico, lasciando comunque sempre un passaggio pedonale utile minimo di 2 m.

17.4 - In piazze e slarghi esterni alla 1^a zona, la profondità dell'occupazione potrà essere pari a ml. 12,00 in analogia a quanto previsto dall'art. 17.1 comma 3 a condizione che siano rispettate tutte le disposizioni in materia di circolazione stradale e comunque siano mantenuti almeno ml. 3,50 di carreggiata libera di scorrimento.

Art. 18 - Norma Transitoria e tempi di attuazione della disciplina regolamentare:

- Le richieste di concessioni per occupazioni di suolo pubblico presentate in data antecedente all'adozione del nuovo regolamento e non ancora esitate, dovranno essere integrate secondo i nuovi dettati;
- Nelle more dell'approvazione di tali disposizioni le concessioni verranno rinnovate fatta salva l'applicazione degli artt. 9 e 10 del presente piano.
- Le occupazioni già concesse con le caratteristiche previste dal precedente piano saranno mantenute fino al _____.